

COMUNE DI SANT'ANTIMO
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 15.2.2000

STATUTO

Caratteri Distintivi:

Cenni storici - Cenni artistici - Economia - Altre notizie -

SEZIONE I - PRINCIPI

Articolo 1 - Principi

Articolo 2 - Funzioni

Articolo 3 - Territorio, stemma e gonfalone

Articolo 4 - Albo pretorio

SEZIONE II - ORGANI DEL COMUNE

Articolo 5 - Organi

Articolo 6 - Il Consiglio Comunale

Articolo 7 - Funzionamento del Consiglio

Articolo 8 - Sessioni del Consiglio

Articolo 9 - Competenze del Consiglio

Articolo 10 - Linee programmatiche

Articolo 11 - Partecipazione dei Consiglieri Comunali

Articolo 12 - Attività ispettiva e commissioni di indagine

Articolo 13 - Il Presidente del Consiglio

Articolo 14 - Il Sindaco

Articolo 15 - Della carica di Sindaco

Articolo 16 - Vice Sindaco e Assessore Anziano

Articolo 17 - Giunta Comunale

Articolo 18 - Competenza della Giunta

Articolo 19 - Responsabilità

Articolo 20 - Divieto di incarichi e consulenze

Articolo 21 - Pubblicità delle spese elettorali

SEZIONE III - DECENTRAMENTO

Articolo 22 - Articolazione territoriale

Articolo 23 - Modalità di elezione dei consigli circoscrizionali

Articolo 24 - Organi della circoscrizione

Articolo 25 - Composizione e funzionamento dei consigli circoscrizionali

Articolo 26 - Funzioni proprie

Articolo 27 - Funzioni delegate

Articolo 28 - Organizzazione dell'attività

SEZIONE IV - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Articolo 29 - La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

Articolo 30 - Il diritto di istanza e di proposta dei cittadini

Articolo 31 - La partecipazione dei singoli cittadini

Articolo 32 - La partecipazione delle libere forme associative

Articolo 33 - Le carte dei diritti dei cittadini

Articolo 34 - La consultazione dei cittadini

Articolo 35 - Il referendum consultivo

Articolo 36 - Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

Articolo 37 - Responsabilità del procedimento

Articolo 38 - L'azione sostitutiva

Articolo 39 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

Articolo 40 - Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

SEZIONE V - DIFENSORE CIVICO

Articolo 41 - Il difensore civico

Articolo 42 - Elezione

Articolo 43 - Condizioni di eleggibilità

Articolo 44 - Funzioni di garanzia

Articolo 45 - funzioni di tutela

Articolo 46 - Collegio di garanzia

SEZIONE VI - FINANZA E CONTABILITÀ

Articolo 47 - Finanza locale

Articolo 48 - Pubblicizzazione dei dati di bilancio

Articolo 49 - Regolamento di contabilità e dei contratti

Articolo 50 - Il collegio dei revisori dei conti

Articolo 51 - Nucleo di valutazione e controllo di gestione

SEZIONE VII - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 52 - Organizzazione degli uffici e del personale

Articolo 53 - Segretario comunale

Articolo 54 - Vice Segretario

Articolo 55 - Il Direttore Generale

SEZIONE VIII - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 56 - Conferenza dei servizi

Articolo 57 - Concessione dei vantaggi economici

Articolo 58 - Pubblicazione ed esecutività

Articolo 59 - Forme particolari di pubblicazione

SEZIONE X - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 60 - Modifiche allo Statuto

Articolo 61 - Pubblicazione ed entrata in vigore

CARATTERI DISTINTIVI:

SANT'ANTIMO, Comune in provincia di Napoli, si trova a 57 mt. sul livello del mare e dista 16 km dal Capoluogo di provincia.

La popolazione, al censimento 2001, è di 31.662 abitanti.

La Compagnia dei Carabinieri è a Giugliano in Campania; la Stazione dei Carabinieri in loco. Il Tribunale è a Napoli, e la Sezione staccata a Frattamaggiore, l'Ufficio Distrettuale delle Imposte a Napoli ove si trovano anche l'Ufficio del Registro e la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Il Distretto Censuario è a Giugliano in Campania. La Stazione Ferroviaria è in loco. Il Distretto Militare è a Napoli.

Centro urbano della Pianura Campana, sviluppatosi tra la Via Appia (a Est) e la linea ferroviaria Napoli-Aversa (a Ovest), alla convergenza di un fitto reticolo di strade provenienti dai vari centri di questa sezione di Terra di Lavoro. L'abitato appare abbastanza compatto e si espande in modo radiale.

Cenni Storici: Testimonianze archeologiche documentano l'esistenza di un centro abitato nel perimetro del territorio comunale fin dal IV° sec. A.C. Pagus dell'antica Atella - o, secondo l'ipotesi avanzata da valenti studiosi, sito della città OSCA - Sant'Antimo assunse l'attuale denominazione nel corso dell'alto medioevo con l'introduzione ed il consolidarsi del culto al Santo di cui porta il nome.

Il documento noto più antico in cui vengono menzionati gli "*homines Terrae S.Anthimi*" è del 1112.

Fu feudo dei Filangieri Stendardo, Orsini, Revertera, Ruffo, Mirelli ed ebbe la dignità di principato.

Ha dato i natali a molti uomini illustri nel campo ecclesiastico, militare, amministrativo, imprenditoriale, della cultura tra i quali possono ricordarsi, in particolare, Antonio Clarelli (giurista e letterato), Emanuele Cicatelli (oratore, Vescovo di Avellino e Trigento), Giuseppe Campanile (letterato e poeta), Ignazio Fiume (teologo, Vescovo di Somigliano), Francesco Verde (sommo maestro nelle scienze giuridiche e teologiche, Vescovo di vico Equense), Alessandro Verde (teologo, Cardinale), Antonio Fiorillo (insigne avvocato, Presidente della Camera di S. Chiara, Reggente del Supremo Consiglio d'Italia in Spagna e del Collaterale Consiglio di Napoli), Raffaele Palma (giurista e magistrato, Nicola Romeo (industriale, fondatore della casa automobilistica Alfa-Romeo).

L'attuale assetto urbano della città risale ai primi decenni immediatamente successivi all'unità d'Italia e fu finalizzato a facilitare il commercio con il territorio regionale e nazionale dei prodotti e delle attività industriali allora fiorentissime quali, in particolare, la lavorazione del cremore di tartaro e della canapa.

I "cristalli di Sant'Antimo" erano conosciuti nel mondo intero come il prodotto qualitativamente più elevato del cremore di tartaro.

Recentemente la città ha conosciuto, il disordine urbanistico che ha caratterizzato tutto il territorio a nord di Napoli in coincidenza della crisi che ha colpito le tantissime piccole e medie industrie che un tempo hanno rappresentato la ricchezza di questa zona.

Cenni Artistici: Città di antica tradizione, Sant'Antimo si fregia di una identità storica ed artistica peculiare che esprime attraverso la presenza nel territorio di monumenti ed opere d'arte, in modo da offrire ai visitatori un itinerario di vita fondata su un intenso passato di storia, di vissuti e di memorie artistiche.

In un così ricco contesto di storia e di monumenti, la costruzione della Chiesa Madre rappresenta il tratto distintivo della città. Dedicata al Santo Patrono, è una grandiosa costruzione il cui nucleo originale risale al IX secolo. Fu in parte rifatta ed ampliata nella forma attuale nei primi decenni del sec. XVIII. Ha forma di croce latina con quattro cupole decorate da vari affreschi. Al centro del soffitto di legno a cassettoni dorati, vi è una grande tela raffigurante la decapitazione del Santo Martire Antimo, attribuita al celebre pittore Luca Giordano. La costruzione della nuova facciata, molto diversa dall'antica, fu ultimata nel 1924, sotto la direzione dell'ing. concittadino Sig. Antimo D'Amodio.

Altro interessante edificio di culto è la Chiesa della SS. Annunziata e San Giuseppe edificata nel 1490 su di una preesistente Cappella della Congregazione dei Disciplinati. Nell'anno 1807, avvertendosi il bisogno di provvedere al bene spirituale dei concittadini cresciuti assai di numero, dietro viva istanza del Comune, fu eretta parrocchia. Nel 1990, in occasione del V centenario della fondazione, la Chiesa è stata dotata di un maestoso organo a canne che costituisce per tutta la comunità cittadina un patrimonio di inestimabile valore.

Di grande rilievo è la chiesa dello spirito Santo edificata sul finire del XVI secolo. Divisa in tre navate è a forma di croce latina. A seguito del terremoto del 1980 è stata spogliata di gran parte delle pregevoli opere d'arte in essa conservate. Alcune di esse sono state fortunatamente recuperate.

Attiguo alla Chiesa sorge l'alto campanile fornito di tre campane, di cui la maggiore venne fusa nel 1586 col bronzo di un cannone usato nella famosa battaglia di Lepanto, così come tramandato.

Appartiene invece agli inizi del 600 la chiesa di Santa Maria del Carmine con l'annesso convento dei frati francescani. Nel 1677 l'abate Fabio D'Agostino edificò a sue spese la piccola Chiesa dedicata a S. Anna.

Di recente costruzione sono la parrocchia di S. Antonio di Padova, la parrocchia di S. Lucia e quella di S. Vincenzo Ferreri.

Al centro del paese, sulla piazza principale, sorge l'antico castello dei feudatari di Sant'Antimo diventato in seguito proprietà privata della famiglia Giannangeli. Un tempo era cinto di torri e circondato da giardini; i vasti appartamenti, oggi completamente trasformati, dimostravano come fosse stato una degna residenza di nobili e potenti signori. Il castello è stato dichiarato monumento nazionale.

Su tale assetto architettonico si è modellata una precisa gerarchia dei pregi artistici e si sono definiti il ruolo ed il volto di ogni parte della città.

Economia: Il Comune di Sant'Antimo è stato centro agricolo di primaria importanza fino alla metà del secolo scorso, allorquando, il trattamento di un residuo della lavorazione delle vinacce, consentì a questo Comune di

rivestire il ruolo industriale di massimo produttore mondiale della sostanza: il Cremore di Tartaro.

Tale lavorazione, presente già ai primi del seicento, assunse, fino all'inizio del novecento, una funzione fondamentale nello sviluppo locale e nella determinazione di un benessere diffuso, che garantì lo sviluppo civile ed industriale della intera area.

Il Cremore di Tartaro, ottenuto per trattamento a caldo, in grandi vasi di rame, dei residui delle vinacce, fu definito allora dalla Enciclopedia Britannica come "S. Antimo's Cremore".

In tale contesto, l'istruzione si diffuse ed una classe di professionisti si formò e distribuì le sue esperienze su tutto il territorio nazionale: uomini come Nicola Romeo, fondatore dell'Alfa Romeo ed il Cardinale Alessandro Verde, vicino al soglio pontificio e Difensore della Fede nei procedimenti di beatificazione, videro la luce in quel periodo.

La sintesi chimica della molecola, usata nell'industria farmaceutica ed alimentare, determinò, però, il rapido declino del trattamento a caldo, e la crisi dell'industria locale.

Rapidamente, allora, un altro prodotto della terra locale, le "noci Aversane" riportarono in auge città, come delle maggiori produttrici nazionali di quel frutto.

Tale primato continuò fino alla fine degli anni cinquanta, quando l'arrivo delle produzioni Californiane, e Mediterranee determinò una crisi nel mercato interno per il crollo del prezzo del prodotto, che, pur conservando qualità organolettiche superiori, restò fuori dalle grandi commercializzazioni industriali.

La riconversione industriale fu difficile e lenta anche per le difficoltà intrinseche legate ad una rete di infrastrutture e distributiva inadeguata tipica delle realtà meridionali. Così, in questi anni, le risorse economiche sono state soprattutto indirizzate verso il terziario di base ed il commercio. L'artigianato ha assunto un ruolo produttivo trainante e le piccole imprese a conduzione familiare sono, oggi, l'ossatura portante dell'economia locale. Restano comunque, nella zona industriale della città, importanti esempi di industria farmaceutica e meccanica.

La vocazione turistica, legata alla grandiosa festa patronale, con uno degli ultimi esempi di "volo degli Angeli" ancora presenti in Italia, e che si tiene nell'ultima domenica di maggio o nella prima di giugno, resta ancora in embrione nonostante le numerose iniziative di rilancio.

Altre notizie: La festività patronale di SANT'ANTIMO ricorre nell'ultima domenica di maggio. La fiera settimanale, invece, il martedì. Nel gennaio 1995 è stata inaugurata la Villa Comunale.

SEZIONE I - PRINCIPI

Articolo 1 – Principi

1. Il Comune di Sant'Antimo, nell'ambito della sua autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché dell'autonomia impositiva e finanziaria, ribadisce innanzitutto la propria

vocazione Europeista Pacifista ed Antinucleare, contrastando tutte le forme di illegalità che possano ostacolare lo sviluppo della Comunità locale.

2. Il Comune di S. Antimo concorre a promuovere il pieno sviluppo umano, attuando una politica volta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, culturale e sociale che limitano, di fatto, l'uguaglianza e la libertà dei cittadini:

a) Il Comune di S. Antimo, nell'ambito delle sue funzioni, favorisce e regola per quanto gli compete, una reale integrazione fra cittadini residenti e soggetti appartenenti ad altre etnie e nazionalità, riconoscendo alle diversità delle culture un valore di progresso e di sviluppo;

b) Il comune di S. Antimo si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono ad una reale ed effettiva uguaglianza per sessi, garantendo pari opportunità in ogni settore della vita sociale ed economica;

c) La tutela dell'infanzia, dei minori, degli anziani, dei cittadini che esprimono bisogni e necessità particolari derivanti dalla loro condizione economica o fisica, è un valore centrale e fondamentale della Comunità.

3. Il Comune di Sant'Antimo favorisce la partecipazione dei cittadini alla vita sociale - politico - culturale, incentivando tutte le iniziative volte a tale fine, garantendo la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi dell'Ente.

4. Il Comune identifica nella valorizzazione dell'apparato produttivo e nelle risorse agricole, nello sviluppo delle risorse ambientali, culturali e turistiche, nelle promozione e incentivazione della politica dei servizi, le linee principali per realizzare un equilibrato sviluppo del territorio.

5. A tali fini:

a) pone a centro della sua attività il lavoro e la promozione di tutte le iniziative di carattere produttivo, con particolare riferimento all'associazionismo giovanile;

b) attua una politica di assetto del territorio e di pianificazione urbanistica, garantendone lo sviluppo in armonia con la conservazione delle condizioni ambientali, culturali, storiche, archeologiche e sociali;

c) adotta misure adeguate per la difesa del suolo e del sottosuolo;

d) adotta i provvedimenti necessari per eliminare e prevenire le cause di inquinamento ambientale;

e) concorre ad assicurare i servizi fondamentali con particolare riguardo alla sicurezza sociale, ai trasporti, all'istruzione, alla promozione culturale, all'educazione permanente, alle attività sportive e all'impiego del tempo libero;

f) l'Ente tutela e promuove la professionalità dei dipendenti.

Articolo 2 - Funzioni

1. Il Comune di Sant'Antimo svolge funzioni amministrative proprie e funzioni attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà, nei limiti stabiliti dalla Costituzione e secondo i principi della legge e del presente statuto.

2. Per l'esercizio di funzioni proprie e delegate in ambiti territoriali sovracomunali, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia. Provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

4. È impegnato, anche attraverso l'adesione ad organismi nazionali ed internazionali, alla costruzione della Federazione Europea nella democrazia e nella pace.

5. Svolge inoltre le sue funzioni attraverso le attività che possono essere esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.

Articolo 3 - Territorio, stemma e gonfalone

1. Il territorio comunale si estende per Kmq. 5,84 e comprende anche la frazione di Friano.

Fa parte del comprensorio frattese e confina ad ovest con i Comuni di Melito, Giugliano ed Aversa; ad est con i Comuni di Grumo Nevano e Casandrino; a sud con i Comuni di Melito e Casandrino ed a nord con i Comuni di S.Arpino, Cesa ed Aversa.

2. La foggia dello stemma, del gonfalone e del bollo è la seguente:

a) Stemma - Blasonature dello Stemma e del Gonfalone: Lo Stemma del Comune di SANT'ANTIMO è stato estratto dall'Archivio di Stato di Napoli, come da comunicazione dello stesso Direttore dell'Istituto Statale, che lo ha rinvenuto nel Fondo "Catasti Onciari", volume XVIII, anno 1752 - 1753 e nel Fondo "Conti delle Università", fascicolo 764, foglio 13, anno 1736.

Lo Stemma ha le Blasonature d'argento, ha Sant'Antimo di carnagione capelli e barba neri, aureolato d'oro, impugnante con la sinistra una croce, che viene indicata con la mano destra.

Il Santo è vestito con talare, cotta bianca e stola.

b)Gonfalone - Drappo di colore azzurro caricato della figura sopradescritta ed ornato di ricchi fregi d'argento.

c) Bollo - Il bollo originale è in metallo ed è tenuto in consegna dal responsabile dell'Ufficio Leva con la riproduzione dello Stemma e la dicitura "Comune di S.Antimo Provincia di Napoli".

Articolo 4 - Albo pretorio

La Giunta Comunale destina un apposito spazio ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti e la pubblicità legale e stabilisce le modalità di affissione degli atti garantendo la loro lettura e la facilità di accesso nei giorni feriali.

SEZIONE II - ORGANI DEL COMUNE

Articolo 5 - Organi:

1. Sono organi del Comune: Il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

2. Essi esercitano le rispettive attribuzioni ispirandosi ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Articolo 6 = Il Consiglio Comunale.

1. Il Consiglio Comunale è organo collegiale di indirizzo e controllo.
2. È l'organo di rappresentanza diretta dei cittadini.
3. È eletto contestualmente al Sindaco, secondo le disposizioni della legge. Il numero, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti il Consiglio Comunale sono stabiliti dalla legge.
4. Alla scadenza del mandato rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, cioè non rinviabili senza pregiudizio dei diritti dell'ente e dei terzi.

Articolo 7 - Funzionamento del Consiglio.

- 1- L'attività del Consiglio è disciplinata dal Regolamento. Esso viene convocato, presieduto e diretto dal Presidente del Consiglio, al quale sono attribuiti altresì i poteri di direzione delle attività del Consiglio in conformità del Regolamento.
- 2- Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal Regolamento.
- 3- Il Consiglio si avvale di commissioni permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il Regolamento ne stabilisce il numero, i poteri, la composizione, il funzionamento, la pubblicità dei lavori, la modalità di nomina dei componenti e del presidente.
- 4- Nel dibattito consiliare vengono garantiti alle opposizioni tempi adeguati. Le modalità sono demandate al Regolamento. In tutti gli organismi di promanazione consiliare ed in ogni altra attività del Consiglio è garantita la presenza delle minoranze. Alle stesse spetta la presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzione di controllo o di garanzia, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento.
- 5- Il Consiglio Comunale, nel proprio Regolamento, fissa le modalità attraverso le quali fornire al Presidente ed al Consiglio stesso i servizi, le strutture e le risorse finanziarie di cui hanno bisogno per il proprio funzionamento e per quello dei Gruppi Consiliari regolarmente costituiti.

Articolo 8 = Sessioni del Consiglio

- 1- Le sessioni del Consiglio sono:
 - a) ordinarie, per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo;
 - b) straordinarie, in tutti gli altri casi;
 - c) urgenti, quando la deliberazione è ritenuta indifferibile.

Articolo 9 – Competenze del Consiglio

1 - Al Consiglio spettano le attribuzioni e le competenze di cui all'art.32 della legge n.142/90, nonché quelle previste dalle leggi statali e regionali, e tutte quelle specificate nel presente statuto.

2 -L'art.32 della legge 142/90, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e le modificazione di forme associative;
- l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di Istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
- le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari;
- la definizione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

3 - Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Articolo 10 - Linee programmatiche

1 - Entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.

2 - Nei successivi dieci giorni i Consiglieri Comunali possono produrre osservazioni e proposte.

3 - Il Sindaco, nei successivi dieci giorni, provvede ad esaminarle.

4 - Il Consiglio Comunale è convocato nei successivi dieci giorni per la discussione.

5 - Il Consiglio Comunale, in sede di discussione, definisce le linee relativamente all'attività di propria competenza.

6 - Il documento, dopo la discussione, è sottoposto all'approvazione del Consiglio, il quale si esprime con voto palese a maggioranza.

7 - Con periodicità semestrale, il Consiglio partecipa alla verifica ed all'adeguamento delle linee programmatiche.

Articolo 11 = Partecipazione dei Consiglieri Comunali

1 - All'inizio ed alla fine del mandato, ogni consigliere è tenuto a comunicare, secondo le modalità del regolamento, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.

2 - I Consiglieri Comunali si costituiscono in Gruppi, all'interno dei quali viene designato un Capo-gruppo. Ai gruppi consiliari è assicurata, per l'esercizio delle proprie funzioni, la disponibilità di strutture, spazi e supporti tecnici. Le modalità di costituzione dei gruppi vengono demandate al Regolamento.

3 - I Consiglieri svolgono le funzioni inerenti al proprio mandato in rappresentanza della popolazione locale. Hanno diritto di iniziativa sulle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio e possono, altresì, presentare interpellanze e mozioni. Esercitano la loro funzione di controllo mediante l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dal Regolamento. Sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

4 - I Consiglieri percepiscono, per la loro partecipazione ai Consigli ed alle Commissioni, e per la durata del proprio mandato, un gettone di presenza. L'ammontare mensile del compenso non può superare in nessun caso la percentuale di un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco. In alternativa, l'interessato può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, ovvero la percezione del 50% di ognuna di esse. Il Regolamento prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di assenza non giustificata alle sedute degli organi collegiali.

5 - Nel caso di reiterata assenza ai lavori del Consiglio, si determina la decadenza del Consigliere dopo cinque sedute consiliari consecutive, salvo che sia stata giustificata l'impossibilità a parteciparvi. Il Segretario Comunale, in caso di mancata giustificazione informa il Presidente del Consiglio il quale deve contestare la circostanza al Consigliere. Quest'ultimo, entro venti giorni può formulare osservazioni o far valere le sue ragioni giustificative. Entro i successivi venti giorni, il Consiglio, ove ritenga che sussista la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione va depositata nella segreteria e notificata all'interessato entro i dieci giorni successivi.

Articolo 12 – Attività ispettiva e commissioni di indagine

1 - I Consiglieri possono presentare al Sindaco o alla Giunta interrogazioni o istanze di sindacato ispettivo alle quali il Sindaco o l'assessore competente sono tenuti a rispondere entro trenta giorni. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento.

2 – Il Consiglio può, altresì, a maggioranza assoluta dei propri membri, costituire commissioni speciali di indagine ed ispettive su questioni d'interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale rientranti nella competenza del Comune. Tali commissioni possono essere di espressione consiliare o extra-consiliare. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate dal Regolamento.

Articolo 13 = Il Presidente del Consiglio

1 - Il Presidente del Consiglio viene eletto tra i Consiglieri Comunali, nella prima seduta del Consiglio successiva alle elezioni ed alla proclamazione degli eletti. L'elezione avviene con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora non venga raggiunta tale maggioranza, si procederà, in altra seduta, ad una seconda votazione ed ad altre successive nelle quali occorrerà il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri assegnati. Le sedute successive dovranno tenersi entro 15 giorni dalla precedente.

2 - I casi di decadenza dalla carica di Presidente del Consiglio sono previsti dal Regolamento.

3 - Nella prima seduta, di insediamento, del Consiglio e durante le assenze o impedimenti del Presidente, svolge le funzioni vicarie di Presidente, il Consigliere Anziano. Quest'ultimo è individuato nel componente del Consiglio che raggiunge la maggiore cifra sommando i voti di lista a quelli di preferenza.

4 - Il Presidente del Consiglio deve assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni da sottoporre al Consiglio utilizzando le strutture e le risorse umane e finanziarie previste dal Regolamento.

5 - Il Presidente, inoltre:

- D'intesa con il Sindaco, concorda l'o.d.g. e convoca il Consiglio Comunale;
- apre e chiude le sedute;
- dirige la discussione;
- concede la facoltà di parlare;
- richiama gli oratori, durante i propri interventi, a rispettare gli argomenti all'o.d.g. qualora questi se ne allontanino;
- censura i consiglieri qualora utilizzino un linguaggio sconveniente ed offensivo;
- mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio deve deliberare;
- dichiara il risultato della votazione;

- riceve dai Consiglieri le proposte da porre all'o.d.g. di altra seduta o che possano essere discusse immediatamente qualora rivestano carattere rilevante ed imprescindibile;
- riceve le domande di dimissioni dei consiglieri;
- ha facoltà di sciogliere l'adunanza facendone opportuno processo verbale per il Prefetto;
- ha potere discrezionale per mantenere l'ordine e la regolarità della discussione;
- ha facoltà di concedere eventuali sospensioni stabilendone la durata;
- può, nelle sedute pubbliche, far allontanare, dopo gli opportuni avvertimenti, chiunque sia causa di disordine;
- convoca il Consiglio Comunale in un termine non superiore a 20 giorni qualora lo richiedano un quinto dei consiglieri comunali o il Sindaco;
- autorizza i componenti la Giunta Comunale ad intervenire sulle questioni all'o.d.g. su richiesta dei consiglieri comunali;
- convoca " ad horas " il consiglio in caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente del Sindaco

Articolo 14 - Il Sindaco

1 - Il Sindaco viene eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale.

2 - Davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3 - È il Capo dell'Amministrazione.

4 - Convoca e presiede la Giunta con apposito o.d.g..

5 - Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti.

6 - Coordina l'attività degli assessori.

7 - Nomina i componenti della Giunta designando un Vice-Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

8 - Può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

9 - Entro trenta giorni dall'insediamento, presenta al Consiglio Comunale, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del proprio mandato.

10 - Esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

11 - Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

12 - Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo i criteri dell'art.51 della legge 142/90, dello Statuto e del Regolamento.

13 - Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina e alla revoca dei rappresentanti del comune presso Enti o Aziende e Istituzioni. Tali nomine o revoche debbono essere effettuate rispettivamente entro quarantacinque giorni dall'insediamento e entro i termini di scadenza del precedente incarico.

14 - Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

15 - Il Sindaco è anche Ufficiale di Governo e in tale veste:

- sovrintende alla tenuta dei registri dello stato civile e agli adempimenti demandatigli dalla legge in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
- sovrintende alla emanazione degli atti in materia di ordine e di sicurezza, di sanità e igiene pubblica.
- adotta, con atto motivato, provvedimenti urgenti relativi ai possibili eventi in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini. In tali casi può richiedere al Prefetto l'assistenza della forza pubblica.
- in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando si verificano particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.

Articolo 15 - Della carica di Sindaco

1 - Una mozione di sfiducia, approvata e votata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio provoca la cessazione dalla carica. Tale mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri Comunali - senza computare, a tal fine, - il Sindaco. La mozione deve essere discussa non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla presentazione. Contestualmente alla decadenza del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un Commissario.

2 - In caso di impedimento permanente, rimozione o decadenza del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

3 - Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4 - Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco.

Articolo 16 - Vice Sindaco e Assessore Anziano

1 - Il Vice-sindaco sostituisce il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni nel caso di assenza o di impedimento temporaneo.

2 - In caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice-sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni esecutive l'Assessore Anziano, intendendo, per tale, il più anziano d'età.

Articolo 17 - Giunta Comunale

- 1- La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune.
- 2- È composta dal Sindaco, che la presiede, e da nove Assessori.
- 3- Gli assessori, tra cui il Vice-Sindaco, vengono nominati dal Sindaco, con decreto, e vengono scelti tra i cittadini compatibili ed eleggibili alla carica di consigliere comunale, secondo le modalità stabilite nel regolamento per il funzionamento della giunta stessa. Nel decreto di nomina, ai singoli assessori vengono conferiti gli incarichi e le competenze (deleghe) nei vari rami dell'Amministrazione dell'Ente. Eventuali competenze, non previste nelle deleghe, sono svolte dal Sindaco o da altro soggetto appositamente designato con decreto del Sindaco. Tali incarichi vanno partecipati al consiglio Comunale nella prima seduta utile.
- 4- La carica di assessore è incompatibile con quella di Consigliere comunale. Qualora un consigliere assuma la carica di assessore decade dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, al suo posto subentra il primo dei non eletti della medesima lista.
- 5- Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini, fino al quarto grado, del Sindaco.
- 6- I componenti la giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
- 7- Della nomina della giunta, il Sindaco dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
- 8- Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio entro dieci giorni dalla revoca e comunque nella prima seduta successiva del Consiglio comunale. Contestualmente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.
- 9- La giunta è convocata, presieduta e diretta dal Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali adottate in sedute segrete. L'o.d.g. viene stabilito dal Sindaco in relazione agli argomenti proposti dai singoli assessori. Le deliberazioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, anche il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Tali pareri devono essere inseriti nella deliberazione.
- 10- Il funzionamento della Giunta è disciplinato da Regolamento.

Articolo 18 - Competenze della Giunta.

1- La giunta è competente su tutti gli atti d'amministrazione e di gestione sui quali, in base alla legge e allo statuto, non siano competenti il consiglio comunale, gli organi di decentramento, il Sindaco, il Segretario Comunale o i Funzionari responsabili dei Servizi.

2- La giunta inoltre:

- attua le direttive politiche-amministrative del consiglio;
- propone al consiglio, quando ne ricorrano le ragioni, gli schemi delle deliberazioni relative agli atti fondamentali, compresi i regolamenti e il bilancio annuale;
- assicura l'amministrazione del demanio e del patrimonio;
- sovrintende al funzionamento degli Enti, alle aziende o istituzioni comunali, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Giunta, adotta provvedimenti di assunzioni e di cessazioni dal servizio nonché provvedimenti disciplinari a carico del personale comunale, su parere dell'apposita commissione;
- sviluppa la propria attività secondo i principi della collegialità e della trasparenza; Adotta gli atti volti al conseguimento dei fini dell'ente nell'ambito degli indirizzi generali;
- dà attuazione ai provvedimenti adottati dal Consiglio comunale;
- formula proposte al Consiglio Comunale;
- riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
- adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio, sottoponendole alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
- esprime il proprio parere sulla relazione programmatica che il Sindaco tiene al Consiglio entro trenta giorni dall'insediamento dello stesso;
- può avvalersi dell'attività delle commissioni consiliari.

Articolo 19 - Responsabilità

1. Per gli amministratori del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto dell'autonomia gestionale ed operativa dei dirigenti responsabili dei servizi.

Articolo 20 - Divieto di incarichi e consulenze

Al sindaco, agli Assessori ed ai consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune

Articolo 21 - Pubblicità delle spese elettorali

1. Entro cinque giorni dalla presentazione delle liste dei candidati al Consiglio comunale e delle candidature alla carica di Sindaco ciascuna formazione deve depositare presso la Segreteria del Comune, in libera visione per il pubblico, una dichiarazione indicante i mezzi finanziari con cui intende fronteggiare le spese per la campagna elettorale.
2. La dichiarazione preventiva di spesa deve essere presentata dai candidati al Consiglio Comunale e dai candidati a Sindaco entro 5 giorni dalla presentazione delle candidature. Gli eletti dovranno presentare il rendiconto delle spese sostenute entro 15 giorni dalla loro proclamazione.
3. La verifica della regolarità e della attendibilità delle spese elettorali è demandata ad una speciale commissione composta dal difensore civico che la presiede, dal Presidente del Collegio dei revisori e dal componente più anziano di età del Collegio di Garanzia di cui al successivo art. 46.
4. La copia del rendiconto e la relazione della Commissione speciale sono affisse all'Albo pretorio per la durata di quindici giorni.
5. Ove la Commissione ravvisi irregolarità è tenuta ad informare le autorità competenti.

SEZIONE III - DECENTRAMENTO

Articolo 22-Articolazione territoriale

1. Il Comune, per assicurare l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati alla loro razionale organizzazione, articola il proprio territorio istituendo le circoscrizioni di decentramento, organismi di partecipazione e di consultazione, di gestione dei servizi di base e di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto il Consiglio comunale procede alla nuova suddivisione del territorio comunale in circoscrizioni. Con lo stesso provvedimento viene determinato il numero ed il nome delle circoscrizioni.
3. Il numero ed i confini delle circoscrizioni possono essere modificati, anche a seguito di iniziativa popolare, tenuti presenti i criteri di cui al precedente comma, con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere espresso da tutti i Consigli circoscrizionali.
4. Il nuovo ordinamento territoriale delle circoscrizioni, stabilito secondo quanto previsto dal secondo comma, entrerà in vigore con la prima elezione dei Consigli comunali successiva all'adozione del presente statuto, restando prorogato fino a quel momento l'assetto attualmente esistente.

Articolo 23 - Modalità di elezione dei Consigli Circoscrizionali

1. L'elezione dei consiglieri circoscrizionali si effettua con il sistema

proporzionale con premio di maggioranza, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

Articolo 24 - Organi della circoscrizione

1. Sono organi della circoscrizione il Consiglio circoscrizionale, il Presidente ed il Comitato Esecutivo.
2. Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune. È eletto a suffragio universale, secondo le norme stabilite dalla legge.
3. Il Consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il Presidente.
4. Il Presidente rappresenta il Consiglio circoscrizionale ed esercita le funzioni stabilite dal regolamento, insieme a quelle che gli vengono delegate dal Sindaco anche quale ufficiale del Governo.
5. Il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e dai Presidenti delle Commissioni di lavoro, si compone di tre membri. Esso è l'organo esecutivo della circoscrizione ed esercita le funzioni allo stesso attribuite dal regolamento.
6. I Consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale, limitandosi dopo la indizione dei comizi elettorali e fino alla elezione dei nuovi Consigli, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
7. Lo scioglimento o la cessazione anticipata del Consiglio comunale determinano il rinnovo anche dei Consigli circoscrizionali. Si applicano, verificandosi tali condizioni, le disposizioni di cui al precedente comma.

Articolo 25 - Composizione e funzionamento dei Consigli circoscrizionali

1. La composizione ed il funzionamento dei Consigli circoscrizionali, sono stabiliti, per quanto non previsto dallo statuto, dall'apposito regolamento.
2. Il regolamento determina:
 - a) il numero dei componenti dei Consigli circoscrizionali, che non può essere superiore alla metà dei Consiglieri assegnati al Comune;
 - b) le modalità per l'elezione del Presidente, del Comitato Esecutivo e delle Commissioni circoscrizionali;
 - c) le attribuzioni ed il funzionamento degli organi della circoscrizione;
 - d) le modalità con le quali i Consigli di circoscrizione hanno accesso agli atti del Comune e delle sue aziende ed istituzioni e sono agli stessi comunicate le informazioni richieste per l'esercizio delle loro funzioni;
 - e) le modalità relative al controllo di legittimità degli atti del Consiglio circoscrizionale.

Articolo 26 - Funzioni proprie

1. Le circoscrizioni sono organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base.
2. Il Consiglio circoscrizionale organizza, secondo le norme del presente statuto e del regolamento, la partecipazione dei cittadini della circoscrizione all'amministrazione del Comune, con iniziative rivolte a promuovere interventi per una migliore e più efficace tutela degli interessi collettivi. La rappresentanza eletta dalla circoscrizione partecipa all'attività del Comune con proprie iniziative e proposte.
3. Il Consiglio circoscrizionale:
 - a) esprime i pareri richiesti dagli organi del Comune sugli atti e sulle materie previste dal regolamento;
 - b) effettua consultazioni dei cittadini e delle loro libere associazioni su materie di competenza della circoscrizione.
4. Il Consiglio circoscrizionale effettua la gestione, nell'ambito della circoscrizione, dei servizi comunali di base, definiti specificatamente dal regolamento, il quale determina le modalità per il loro funzionamento con criteri generali impostati secondo il modello organizzativo adottato dal Comune.
5. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo sono stabilite dal regolamento.

Articolo 27 - Funzioni delegate

1. Il regolamento può prevedere la delega ai Consigli circoscrizionali di funzioni deliberative.
2. Le deleghe di cui al precedente comma sono conferite con deliberazione del Consiglio comunale in base a programmi di massima nei quali sono fissati gli indirizzi d'intervento e previsti i fondi che con tale atto vengono impegnati in bilancio.
3. Il regolamento prevede le funzioni attribuite o delegate sia al Presidente ed ai suoi vicari, sia al Segretario della Circoscrizione, in materia di rilascio di certificazioni, attestazioni, autenticazioni, legalizzazioni, nonché di autorizzazioni, fissando, per quest'ultime, lo specifico oggetto, le condizioni ed i limiti ai quali il rilascio è subordinato.

Articolo 28 - Organizzazione dell'attività

1. Nell'ambito dell'organizzazione complessiva del Comune sono stabilite le dotazioni di personale attribuite alle circoscrizioni di decentramento.

2. La responsabilità organizzativa dell'ufficio circoscrizionale è attribuita ad un dipendente comunale che assume la qualifica di Segretario della circoscrizione.

3. Il regolamento disciplina:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio circoscrizionale;
- b) i compiti e le responsabilità del Segretario della circoscrizione;
- c) la gestione contabile dei fondi economici attribuiti alla circoscrizione per il funzionamento dell'ufficio;
- d) le modalità per la gestione dei servizi di base e di quelli delegati e per il loro funzionamento;
- e) i criteri per la determinazione delle risorse da stanziare nel bilancio comunale per la copertura dei costi dei servizi attribuiti direttamente o per delega alla Circoscrizione e le modalità per il loro riparto in distinti "fondi di gestione" assegnati a ciascuna di esse nonché le procedure per la loro utilizzazione con atti degli organi della Circoscrizione, ferme restando l'unitarietà del bilancio comunale e le competenze degli organi comunali e del tesoriere dell'Ente per l'ordinazione ed il pagamento della spesa.

SEZIONE IV – PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Articolo 29 - La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.

2. Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

Articolo 30 - Il diritto di istanza e di proposta dei cittadini

1. I cittadini, singoli od associati, hanno facoltà di rivolgere al Sindaco od al Presidente della Circoscrizione istanze per richiedere interventi a tutela di interessi personali e collettivi e per segnalare irregolarità, disfunzioni, inadempienze.

2. Tutte le istanze devono essere prese in considerazione, sottoposte dal Sindaco o dal Presidente agli organi competenti dell'Ente perchè ne effettuino l'istruttoria e forniscano le valutazioni per le eventuali decisioni da adottare e per la risposta da dare ai richiedenti.

3. Il regolamento per la partecipazione stabilisce i termini entro i quali deve essere assicurata risposta ai cittadini, in relazione alla natura della richiesta.

4. I cittadini possono avanzare, in forma associata, nel numero minimo stabilito dal regolamento, petizioni e proposte al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Consiglio circoscrizionale, per richiedere, precisandone i motivi, l'adozione di provvedimenti, proporre integrazioni e modificazioni ai programmi ed agli indirizzi operativi, semplificazioni delle procedure, miglioramenti organizzativi dei servizi comunali ed ogni altra proposta sulle materie di competenza del Comune o della Circonscrizione, che abbia rilevanza per la Comunità o per la parte di essa compresa nella Circonscrizione.

5. Le petizioni e le proposte avanzate sono sottoposte ai competenti organi collegiali, avvertendo il primo firmatario della data in cui saranno esaminate e comunicando, tramite lo stesso, le decisioni che verranno adottate.

Articolo 31 - La partecipazione dei singoli cittadini

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della comunità, sono sottoposte dal Sindaco all'esame istruttorio di cui all'art. 30 ed assegnate al competente organo collegiale che deve adottare, sulle stesse, motivata decisione la quale deve essere notificata al primo dei presentatori della proposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

2. La Commissione consiliare invita i presentatori dell'istanza, o una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare delle loro proposte ed a fornire chiarimenti e precisazioni.

Articolo 32 - La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 18 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento.

2. Un'apposita Commissione consiliare permanente, dotata della struttura operativa necessaria, è preposta alla registrazione in apposito albo, articolato in sezioni, delle associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e dal regolamento. La medesima Commissione determinerà, per mancato rispetto degli impegni assunti o venir meno dei requisiti, la esclusione delle forme associative dagli albi.

3. L'ammissione e la partecipazione delle forme associative di cui al precedente comma sono stabilite dal regolamento secondo i seguenti criteri e modalità:

a) saranno ammesse le libere associazioni e le aggregazioni che direttamente od a mezzo di organismi decentrati operano nel Comune di

S. Antimo, non abbiano fini di lucro e non siano movimenti o settori o organismi territoriali di partiti politici, ed il cui statuto od accordo associativo sia conforme ai principi di cui all'art. 18 della Costituzione ed a quelli dell'ordinamento delle autonomie locali. Lo Statuto, l'accordo associativo o l'atto fondativo e l'elenco della cariche sociali dovranno essere depositati presso il Comune assieme ad una relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni nell'ambito del territorio comunale;

b) la richiesta di ammissione deve contenere l'esplicito impegno che fine della partecipazione è quello di concorrere alla promozione e cura degli interessi pubblici generali della comunità;

c) ciascuna associazione dovrà indicare, ai fini della registrazione nella apposita sezione, il proprio prevalente settore di attività. Le associazioni polivalenti potranno iscriversi, con le loro articolazioni, in più sezioni, ma avranno diritto di voto, ai fini della elezione della Consulta comunale, solo in una sezione, dalle stesse stabilita;

d) le associazioni avranno quale riferimento istituzionale per le questioni interessanti l'intera comunità il Sindaco, le Commissioni Consiliari permanenti e la Giunta comunale; per quelli relativi ad una circoscrizione, il Presidente e l'Ufficio di Presidenza della Circoscrizione;

e) per argomenti d'interesse di singole categorie di cittadini, le associazioni alle quali le stesse partecipano si avvalgono delle facoltà e degli strumenti previsti dal precedente art. 30;

f) all'interno dell'organizzazione comunale e nell'ambito delle circoscrizioni il regolamento prevederà gli strumenti necessari ad assicurare i diritti di partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

4. Secondo le norme previste dal regolamento, sarà costituita una Consulta, organismo a livello comunale, articolata in sezioni che rappresentino aree omogenee di interessi, attività, bisogni all'interno della comunità. La Consulta sarà composta dal Presidente e da un numero uguale di membri per ciascuno delle sezioni operative, eletti dai rappresentanti delle associazioni ad esse iscritte. L'elezione del Presidente sarà effettuata con le modalità stabilite dal regolamento. Gli amministratori e Consiglieri del Comune e delle Circoscrizioni, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali ed i dipendenti di detti enti ed organismi non possono far parte delle Consulte.

5. Il regolamento definisce le modalità organizzative per il lavoro della Consulta e delle sezioni in cui essa si articola, incluse quelle relative alla costituzione e composizione degli organi, sia della Consulta che delle sezioni.

6. La Consulta e le sezioni in cui essa si articola presentano al Presidente del Consiglio Comunale proposte, istanze, petizioni, da questo trasmesse al Dirigente del settore competente, per l'istruttoria tecnica. Qualora la proposta, istanza o petizione richieda l'adozione di atti di amministrazione di sua competenza lo stesso provveda. Ove la competenza sia della Giunta Comunale il dirigente la trasmette all'Organo. Il Dirigente e/o la Giunta Comunale comunicano alla Consulta le loro determinazioni. Nel caso che la richiesta sia di competenza del Consiglio, la stessa viene rimessa alla Commissione consiliare competente per materia, corredata dell'istruttoria

tecnica, per le valutazioni del caso e la successiva iscrizione, a cura del Presidente del Consiglio Comunale, all'ordine del giorno del Consiglio. Qualora la Commissione consiliare ritenga che la proposta non possa aver corso, ne comunica i motivi alla Consulta proponente. Il regolamento stabilisce i termini per le procedure di cui al presente comma.

7. La Consulta è previamente interpellata dal Consiglio, a mezzo del suo Presidente con l'intervento del Sindaco della Giunta e della Commissione consiliare competente, all'atto della impostazione del bilancio annuale, del programma degli investimenti, e sul rendiconto dell'esercizio. La Consulta o le singole sezioni possono essere consultate su altri argomenti di rilevante importanza, per decisione del Consiglio comunale, della Giunta o del Consiglio circoscrizionale. La Consulta o la singola sezione della medesima dovranno essere consultate quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Il regolamento precisa le modalità ed i termini per le consultazioni.

8. La Consulta e le singole sezioni hanno diritto di autoconvocazione, su proposta di almeno 1/3 degli iscritti.

9. Il Consiglio comunale tiene una volta all'anno, entro il mese di settembre, una riunione aperta, con la partecipazione della Consulta e dei Presidenti delle circoscrizioni, nella quale il Sindaco e la Giunta illustrano lo stato della comunità, nei suoi caratteri e connotazioni più significativi, raffrontati alla situazione esistente nell'anno precedente. I Presidenti delle Circoscrizioni e delle Consulte esprimono il loro parere sui risultati conseguiti e possono proporre nuovi obiettivi da perseguire per lo sviluppo della comunità.

10. Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale dispongono, secondo le rispettive competenze, l'invio alla Consulta di copia degli ordini del giorno delle adunanze del Consiglio Comunale, di informazioni, comunicazioni, atti ad efficacia generale, insieme a copia del presente statuto, dei regolamenti e degli altri documenti utili per attivare la sua partecipazione propositiva all'amministrazione del Comune.

Articolo 33 - Le Carte dei diritti dei cittadini

1. Il Comune adotta Carte dei diritti dei cittadini con le quali vengono affermati i diritti, tutelati dal presente statuto, sui quali si fondano i rapporti fra i cittadini e l'Ente, con particolare riguardo alle funzioni dei servizi pubblici comunali.

2. Le Carte dei diritti dei cittadini sono elaborate, per i servizi di maggior rilevanza e più ampia utilizzazione, da una Commissione composta dal Sindaco, dal Presidente della Commissione Consiliare competente per materia, da un Presidente di circoscrizione designato dagli altri Presidenti, dal Difensore Civico, dal Dirigente preposto al servizio al quale il documento si riferisce e da quattro cittadini che utilizzano il servizio predetto, designati dalla Consulta competente.

3. Il Comune può adottare Carte dei diritti dei cittadini elaborate su iniziativa della Consulta o delle sue sezioni o su autonoma iniziativa dei cittadini stessi. Tali carte dovranno essere sottoposte all'attenzione dell'apposita Commissione consiliare, che varerà il testo definitivo, da sottoporre all'attenzione del Consiglio.
4. Le Carte dei diritti dei cittadini assumono piena efficacia con la loro approvazione, nel testo redatto dalla Commissione, da parte del Consiglio Comunale.
5. Le Carte dei diritti del cittadino dovranno essere a disposizione di ogni persona che vive, studia, lavora, sosta o comunque ha rapporti con la comunità di S. Antimo ed il suo territorio.
6. Il regolamento per la partecipazione popolare fissa le modalità per l'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo e le forme di tutela dei diritti dei cittadini affermati negli atti suddetti.

Articolo 34 - La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, promuove consultazioni della popolazione in ordine a proposte, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti e degli interessi diretti o diffusi dei cittadini.
2. Le consultazioni possono essere organizzate mediante riunioni pubbliche, definite "forum dei cittadini", convocate per trattare specifici temi di particolare rilevanza o con ricorrenza periodica, per realizzare la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione. Ad esse partecipano tutti i cittadini che ritengono di aver interesse ai temi all'ordine del giorno ed i rappresentanti dell'Amministrazione agli stessi preposti. La convocazione dei "forum" avviene con idonee e diffuse forme di tempestivo preavviso, utilizzando la struttura informativa comunale, con le modalità indicate dal regolamento.
3. I "forum" sono convocati anche sulla base della richiesta di un congruo numero di cittadini, dagli stessi sottoscritti e recante l'indicazione dei temi proposti alla discussione.
4. Il regolamento stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamento dei "forum" assicurando agli stessi la partecipazione dei cittadini interessati e la piena e libera espressione delle loro proposte ed opinioni nonché le conseguenti iniziative che l'Amministrazione può assumere a seguito delle risultanze delle riunioni effettuate.
5. La consultazione dei cittadini, riferita a particolari categorie o ai residenti in delimitati ambiti del territorio comunale, può essere effettuata attraverso sondaggi, su temi che rivestono per gli stessi specifico interesse o sui quali essi sono in grado di fornire orientamenti ed opinioni utili ad indirizzare le scelte dell'Amministrazione. La consultazione può essere

promossa sia dal Consiglio che dalla Giunta comunale, sia dal Consiglio circoscrizionale, a seconda della competenza. Essa ha luogo mediante l'invio agli interessati di questionari, nei quali viene precisato il fine della consultazione e viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire al Comune, senza spese, con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

6. L'Ufficio comunale incaricato dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati che trasmette al Sindaco, il quale comunica gli stessi all'organo che ha promosso la consultazione. Se la consultazione è stata promossa dalla Giunta, i risultati vengono comunicati anche alla Commissione consiliare competente. L'organo che ha promosso la consultazione effettua le valutazioni conseguenti ai risultati del sondaggio, ne dà pubblica informazione e richiama gli stessi nelle decisioni che adotterà nella materia oggetto della consultazione.

Articolo 35 - Il referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione, previsto dalla legge ed ordinato dallo statuto e dal regolamento, attraverso il quale i cittadini elettori esprimono i loro intendimenti in merito a tematiche di rilevante interesse per la Comunità.

2. Il referendum consultivo può essere promosso dall'Amministrazione comunale o da un Comitato di cittadini, con le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento, su tutte le materie di esclusiva competenza locale.

3. Non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:

- a) le norme statutarie;
 - b) i tributi comunali;
 - c) le tariffe dei pubblici servizi;
 - d) l'ordinamento, la pianta organica ed il trattamento economico del personale;
 - e) il piano regolatore generale e le relative varianti generali;
 - f) le designazioni e nomine di rappresentanti;
 - g) tutte le questioni che attengono ai diritti di cittadinanza e alla tutela dei principi fondamentali di rispetto della persona umana.
- Sono ammessi referendum su indirizzi urbanistici e materia urbanistica che non facciano riferimento a varianti al Piano Regolatore Generale.

4. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di decisione adottata dal Consiglio comunale:

- a) per iniziativa dello stesso Consiglio;
- b) su richiesta del Comitato dei cittadini promotori;
- c) su richiesta deliberata dalla maggioranza dei Consigli Circostrizionali.

5. La deliberazione adottata d'iniziativa dal Consiglio comunale stabilisce il

testo del quesito da sottoporre alla consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum. La deliberazione è adottata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

6. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di 300 elettori del Comune, alla costituzione di un Comitato, composto da cinque di essi, conferendo allo stesso l'incarico di proporre al Sindaco il tema del referendum. Il Comitato sottopone al Sindaco la proposta, con l'indicazione del tema e la illustrazione delle finalità.

7. Il Sindaco convoca entro trenta giorni la Commissione per i referendum, costituita dal Segretario Generale, dal Difensore Civico, da un membro designato dal Tribunale di Napoli e dal Collegio di garanzia di cui al successivo art. 46. La commissione si pronuncia sull'ammissibilità del referendum, udito il Comitato dei cittadini, il quale apporta al tema proposto eventuali modifiche ed adeguamenti ritenuti necessari dalla Commissione. La decisione viene notificata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei cittadini con atto motivato entro quindici giorni da quello di presentazione della proposta. Se la richiesta viene dichiarata dalla Commissione non ammissibile, il Comitato dei cittadini può, entro trenta giorni, richiedere il pronunciamento del Consiglio comunale, che decide in via definitiva.

8. Se il referendum viene ritenuto ammissibile il Comitato d'iniziativa procede alla raccolta delle firme dei presentatori, in numero non inferiore ad 1/30 degli aventi diritto al voto al 31 dicembre dell'anno precedente, apposte sui moduli stabiliti dal regolamento, con l'osservanza delle modalità dallo stesso previste. La raccolta delle sottoscrizioni ed il deposito dei relativi atti presso il Segretario del Comune deve avvenire entro novanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione della Commissione per i referendum o dalla delibera del Consiglio comunale.

9. Il Sindaco, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito degli atti, convoca la Commissione per i referendum la quale verifica la regolarità della documentazione richiedendo, ove necessario, chiarimenti al Comitato dei cittadini. Il Sindaco, a seguito dell'esito positivo dell'esame effettuato dalla Commissione, sottopone entro 20 giorni al Consiglio l'effettuazione del referendum e richiede lo stanziamento dei fondi necessari per organizzarlo. Il Consiglio prende atto della completezza e regolarità della procedura e provvede a quanto di sua competenza.

10. Il referendum consultivo può essere indetto su richiesta deliberata, dalla maggioranza dei Consigli Circostrizionali o con maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Il tema proposto deve essere identico. Le deliberazioni sono trasmesse dai Presidenti delle Circostrizioni al Sindaco il quale, udito il parere della Commissione dei referendum, le sottopone al Consiglio per le decisioni di cui al precedente comma.

11. In ogni anno possono essere presentati, al massimo tre quesiti

referendari consultivi. I referendum consultivi vengono effettuati insieme, una volta l'anno, in un solo giorno, non in coincidenza con altre operazioni di voto. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative o di referendum statali o regionali non possono essere indetti referendum comunali. Quelli già indetti vengono rinviati a nuova data. I referendum si devono tenere tra il 1 marzo ed il 30 giugno o tra il 15 settembre ed il 30 novembre.

12. Dopo la decisione del Consiglio comunale il Sindaco indice il referendum fissandone l'effettuazione nella data dallo stesso prescelta secondo quanto stabilito dal precedente comma e dal regolamento.

13. Hanno diritto a votare per il referendum tutti i cittadini che risultano iscritti nelle liste elettorali

14. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero superiore al 50% del totale di quelli iscritti nelle liste elettorali.

15. Il quesito sottoposto alla consultazione è accolto quando i voti validi attribuiti alla risposta affermativa siano superiori a quelli attribuiti alla risposta negativa

16. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

17. Quando il referendum ha esito positivo il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, adotta le proprie motivate deliberazioni decidendo se, ed in caso affermativo con quali modalità, dare attuazione ai risultati del referendum.

Articolo 36 - Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3. L'Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti.

Articolo 37 - Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo e gli atti attuativi della legge 7 agosto 1990 n. 241, sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo.

Articolo 38 - L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.

2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Articolo 39 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento, con le quali sono determinati i dirigenti che, nell'ambito delle loro competenze, hanno il dovere di assicurarne l'esercizio.

3. La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.

5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune la Giunta istituisce servizi d'informazione dei cittadini, usufruibili presso la sede centrale del Comune, in quelle in cui funzionano i principali uffici e servizi, nelle sedi delle Circoscrizioni ed in centri pubblici appositamente attrezzati, denominati "uffici dei cittadini". Utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

6. Per realizzare nel modo più idoneo le finalità individuate dal precedente comma, la Giunta costituisce un centro dotato delle tecnologie più avanzate che riceve in tempo reale ogni notizia sulle procedure, sui procedimenti in corso nell'ambito del Comune, sui provvedimenti adottati e su ogni altra informazione d'interesse dei cittadini, ammessa alla pubblica diffusione ed alimenta i servizi centrali e decentrati affinché possano corrispondere alle richieste loro effettuate dai cittadini. Istituisce un collegamento telefonico speciale, utilizzabile da tutti i cittadini per ottenere le informazioni sulle procedure, sulle competenze, sugli atti pubblici, che agli stessi necessitano, senza dover accedere all'Ente.

Istituisce altresì il "Bollettino Ufficiale del Comune". Nello stesso verranno pubblicate le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Municipale nonché tutti gli altri atti ritenuti meritevoli di pubblicazione.

Articolo 40 - Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al

rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigore del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata.

7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, quinto e sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

SEZIONE V - DIFENSORE CIVICO

Articolo 41 - Il difensore civico

1. È istituito il Difensore Civico, quale organo del Comune che garantisce l'esercizio della funzione amministrativa conforme ai principi statutari, vigila sul buon andamento e sull'imparzialità dell'attività esecutiva, assicura il rispetto dei diritti civili e la tutela delle posizioni soggettive dei cittadini di fronte all'azione dell'Amministrazione.

2. Il Difensore Civico dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il regolamento disciplina l'organizzazione dell'ufficio, l'intervento del Difensore Civico nell'individuare i profili professionali e le collaborazioni occorrenti, l'indennità di carica.

Articolo 42 Elezione

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, con maggioranza di 2/3 dei consiglieri assegnati, entro trenta giorni prima della scadenza del mandato del predecessore o, la prima volta, entro 60 giorni dall'approvazione del presente statuto.

2. Quando nelle prime due votazioni, svoltesi in successive sedute del Consiglio Comunale, nessuno dei candidati raggiunga il quorum richiesto, si procede ad una terza votazione, sui due candidati che nella seconda votazione hanno ricevuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riceve il voto della maggioranza dei Consiglieri votanti, o in caso di parità, il più anziano di età.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale comunica ai Consiglieri il termine ultimo per presentare le candidature, almeno venti giorni prima della sua scadenza.

4. Le candidature sono avanzate con mozione sottoscritta da almeno 1/10 (un decimo) dei Consiglieri comunali assegnati. Almeno 30 (trenta) giorni

prima della seduta del Consiglio in cui si procede all'elezione, le candidature sono comunicate alle associazioni e organizzazioni sociali maggiormente significative perché esprimano su di esse motivato parere, da esprimere nei venti giorni successivi.

5. Con procedura ad evidenza pubblica, è assicurata la pubblicità necessaria a consentire l'eventuale presentazione di candidature alternative, sottoscritte da almeno 200 cittadini del Comune che abbiano compiuto il 18° anno d'età e corredate da curriculum del candidato.

Articolo 43- Condizioni di eleggibilità

1. La designazione del difensore civico deve avvenire fra persone che per preparazione e per provata esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, imparzialità e rettitudine, secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal regolamento per l'esercizio delle funzioni del difensore civico.

2. Non possono ricoprire l'incarico coloro che sono ineleggibili o incompatibili alla carica di Consigliere comunale, i componenti degli organi di controllo per la provincia di Napoli, coloro che siano titolari di cariche elettive presso il Comune di Sant'Antimo o la Provincia di Napoli o Enti ed Aziende strumentali, coloro che siano stati candidati alle ultime elezioni amministrative o che abbiano avuto rapporti di dipendenza dal Comune di Sant'Antimo negli ultimi 2 anni.

3. Il Difensore civico nel corso del suo mandato deve astenersi dallo svolgimento di attività od assunzione di incarichi che possano determinare un conflitto di interesse relativamente alla funzione esercitata.

Articolo 44 - Funzioni di garanzia

1. Il Difensore civico sottopone annualmente al Presidente del Consiglio Comunale, che la illustra al Consesso Civico, una relazione nella quale verifica l'attuazione dei principi fondamentali e dei diritti politici e civili previsti dallo Statuto. In particolare valuta le opportunità di esercizio dei diritti di accesso e di partecipazione, l'andamento e l'efficacia dell'azione amministrativa in risposta alle esigenze dei cittadini, l'organizzazione dei servizi.

2. In qualunque momento il Difensore civico può segnalare al Presidente, che ne riferisce al Consiglio Comunale, situazioni che impediscono la piena realizzazione degli indirizzi statutari.

3. Il Difensore civico presiede il Collegio di garanzia.

4. Il Difensore civico ed il Collegio di garanzia si riuniscono, almeno una volta l'anno, con la Conferenza dei Capigruppo Consiliari.

5. Il Difensore civico interviene per la composizione dei conflitti interorganici nelle ipotesi previste dallo Statuto.

6. Il Difensore civico ha facoltà di accedere agli atti ed alle strutture dell'Amministrazione comunale, Aziende ed Enti strumentali senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio.

Articolo 45 - Funzioni di tutela

1. A richiesta dei soggetti portatori di un interesse legittimo, il Difensore civico verifica la regolarità dello svolgimento delle pratiche e delle

procedure amministrative nelle quali costoro abbiano facoltà di intervento, con le funzioni, i poteri e le esclusioni previsti dallo specifico regolamento esecutivo.

2. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni il Difensore civico può, fra l'altro, convocare i Funzionari responsabili dei procedimenti per richiedere ragione dei propri atti e delle valutazioni operate, può sollecitare il perfezionamento, in tempi congrui, di atti, comportamenti, adempimenti dovuti o comunque conformi a regole di corretta amministrazione. Può proporre al Sindaco l'annullamento, la revoca o la modifica di atti adottati dall'Amministrazione.

3. Il Difensore civico segnala, per iscritto, al Sindaco, la mancata osservanza dei tempi stabiliti dalla legge o dai regolamenti per il compimento di atti.

4. Può segnalare al Sindaco ed al Segretario comunale i nominativi dei Dirigenti o Funzionari che non prestino la doverosa collaborazione alla sua azione o non forniscano le debite risposte, anche ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare.

5. Il richiedente ha diritto di ricevere informazioni circa l'esito dell'istanza rivolta al Difensore civico, entro 60 (sessanta) giorni dalla stessa

Articolo 46 - Collegio di garanzia

1. È istituito il Collegio di garanzia quale organismo di verifica referendaria. Esso è presieduto dal Difensore civico e ne fanno parte quattro componenti eletti dal Consiglio Comunale con lo stesso procedimento per l'elezione del Difensore civico, scelti fra Magistrati, anche a riposo, Professori di Università di discipline giuridiche o sociali, Professori di Diritto nelle Scuole Superiori o Avvocati con almeno 10 (dieci) anni di esercizio dell'insegnamento o della professione, Dirigenti della Pubblica Amministrazione in quiescenza con laurea in giurisprudenza.

2. Il Collegio di garanzia svolge le funzioni stabilite dallo Statuto in materia di referendum comunale.

3. Ai componenti del Collegio di garanzia si applica quanto disposto dai precedenti articoli 38 comma 2°, 38.1 comma 2° e 38.2 comma 2° e 3°.

4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Difensore civico, il componente più anziano di età tra quelli eletti nel Collegio di garanzia, ne assume le funzioni.

5. Ai componenti del Collegio di garanzia è corrisposto un gettone di presenza pari a quello dei Consiglieri Comunali, per ognuna delle riunioni del Collegio stesso ed ogni qualvolta essi vengono chiamati dal Consiglio, dalle Commissioni Consiliari permanenti o dalla Giunta a relazionare su argomenti di loro competenza.

SEZIONE VI - FINANZA E CONTABILITÀ

Articolo 47 - Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Consiglio Comunale determina i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

3. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 48 - Pubblicizzazione dei dati di bilancio

1. Il Consiglio delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi di cui al combinato disposto dell'art. 55 della legge 8.6.1990 n. 142 e dell'art. 4 del D.lgs. 5.2.1995 n. 77. Le procedure per l'approvazione del bilancio di previsione e degli allegati indicati nei successivi commi sono disciplinati dall'art. 16 dello stesso decreto legislativo 23.2.1995 n. 77.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione Campania, redatti conformemente alle prescrizioni stabilite dagli artt. 12 e 13 del D. Lgs. 25.2.1995 n. 77.

3. Al bilancio annuale di previsione sono allegati, altresì, i documenti indicati dall'art. 14 del citato D.lgs. n. 77/1995.

4. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

5. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto al programma ed ai costi sostenuti, redatta conformemente al disposto di cui all'art. 73 del richiamato D.lgs n. 77/1995.

6. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo, secondo la disciplina di cui all'art. 65 del D.lgs. 25.2.1995 n. 77.

Articolo 49 - Regolamento di contabilità e dei contratti

1. Il Consiglio comunale approva il regolamento di contabilità e quello dei contratti, con criteri di trasparenza e di semplificazione delle procedure.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa comunitaria recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Articolo 50 - Il collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori, composto da tre membri.

I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:

a) uno tra gli iscritti nell'albo ufficiale dei revisori dei conti, il quale funge da presidente;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. Essi durano in carica un triennio, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

3. Il collegio dei revisori è insediato dal Sindaco previa dichiarazione di ciascun componente, resa nelle forme di cui alla legge 4.1.1968 n. 15, inerente al rispetto dei limiti di cui all'art.104 del D.lgs 25.2.1995 n. 77 e l'esenzione delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità prevista dall'art. 102 dello stesso D.lgs 25.2.1995 n. 77.

4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune.

5. Il collegio dei revisori, in conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità:

a) collabora con l'organo consiliare partecipando alle sedute, con diritto di parola, svolgendo le funzioni prescritte dall'art. 105 del D.lgs 25.2.1995 n. 77;

b) esprime pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;

c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;

d) relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della proposta approvata dalla Giunta;

e) riferisce all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai componenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) effettua verifiche di cassa.

6. Per consentire la partecipazione alle sedute consiliari all'organo di revisione sono comunicati a cura della Segreteria i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi, da parte del responsabile del servizio finanziario, le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

7. L'organo di revisione è dotato dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti mediante assegnazione di un ufficio presso la sede comunale.

8.I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

Articolo 51 - Nucleo di valutazione e Controllo di gestione

1.L'Ente istituisce il Nucleo di valutazione interno, le cui funzioni sono disciplinate, in conformità della vigente normativa, dall'apposito regolamento da adottare con delibera da attuare con delibera della G.M..

2. È istituito, altresì il controllo di gestione la cui articolazione, nel rispetto del D.lgs 3.2.1993 n. 29 e del D.lgs 77/1995, è disciplinato dal regolamento di contabilità, da adottare con deliberazione del Consiglio Comunale.

SEZIONE VII - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 52 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'ordinamento degli Uffici e servizi disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, per assicurare l'espletamento delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti al Comune. Il regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici..

2. La struttura organizzativa del Comune è disciplinata dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

3. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo la Giunta istituisce un ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, del quale possono far parte dipendenti dell'ente, o collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato, purché il Comune non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504.

4. La Giunta istituisce altresì i seguenti uffici, servizi e funzioni obbligatori:N

- a) Coordinatore unico dei lavori pubblici;
- b) Responsabile degli interventi ex articolo 7 della legge n. 109/1994;
- c) Ufficio per i procedimenti disciplinari;
- d) Servizio ispettivo ex articolo 1, comma 62, legge n. 662/1966;
- e) Ufficio statistico ai sensi del Dlgs n. 322/1989;
- f) Ufficio Relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs n. 29/1993;
- g) Ufficio del difensore civico.

5. La composizione, le modalità di funzionamento e i compiti da attribuire agli uffici indicati al comma precedente, sono disciplinati con norme regolamentari.

6. Il Sindaco e la Giunta possono istituire uffici speciali temporanei, allo scopo di coordinare progetti ed iniziative di particolare valenza.

7. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Articolo 53 - Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, nominato dal Sindaco, scelto tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 17, comma 75, della legge 127/1997. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.

2. Il Segretario cessa automaticamente dalla carica allo scadere del mandato del Sindaco e continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio. La deliberazione di revoca deve indicare dettagliatamente circostanze e motivi della violazione.

4. Al Segretario Comunale è consentito di controdedurre in un congruo termine, passato infruttuosamente il quale, si intende revocato. In caso di presentazione di memoria di replica, occorrerà procedere ad una nuova deliberazione che tenga conto delle deduzioni addotte, seguita poi dal provvedimento sindacale.

5. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita gli ulteriori compiti attribuiti dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

6. Gli organi dell'Ente devono chiedere al Segretario Comunale la consulenza giuridico-amministrativa sulle proposte deliberative, sotto forma di visto di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

7. Al Segretario Comunale possono essere conferite le funzioni di Direttore Generale con provvedimento sindacale, ai sensi dell'articolo 51-bis, ultimo comma, della legge 142/1990 assumendo le funzioni e le responsabilità di cui al 1° comma dello stesso articolo. In tal caso, le funzioni di Segretario Comunale e di Direttore Generale si considerano autonome ed indipendenti e a tale principio si conforma il provvedimento di revoca di una o di entrambe le funzioni.

8. È fatta salva, in ogni caso, la diversa procedura indicata in sede di accordo contrattuale collettivo, in ordine alla nomina ed alla revoca del Segretario Comunale.

Articolo 54 - Vice Segretario

1. Il vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Sostituisce direttamente il Segretario in caso di assenza, impedimento. Nell'esercizio della funzione vicaria, il vice Segretario compie tutti gli atti

riservati al Segretario, attenendosi alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario.

Articolo 55 - Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato con provvedimento del Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, mediante contratto a tempo determinato.

2. Può essere nominato Direttore Generale chi abbia i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) possesso del diploma di laurea;
- c) esperienza quinquennale in qualifica dirigenziale o nell'area direttiva presso pubbliche amministrazioni o Enti di diritto pubblico o come quadro in aziende pubbliche e private, ovvero cinque anni di comprovato esercizio professionale con relativa iscrizione all'albo ove necessario.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

4. Il Direttore Generale è organo di vertice della struttura organizzativa, ha competenza generale, con funzioni di direzione, pianificazione e controllo, è alla diretta dipendenza del Sindaco.

5. Il contratto stabilisce il trattamento economico, nonché i casi di soluzione anticipata del rapporto, e prevede in ogni caso il recesso in relazione alla cessazione della carica del Sindaco.

6. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale.

7. Il Sindaco si può avvalere della facoltà di conferire al segretario le funzioni di direttore generale, a termini dell'articolo 51-bis, comma 4, della legge 142/1990.

SEZIONE VIII - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 56 - Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice una conferenza dei servizi.

2. La conferenza può essere indetta anche quando l'amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro 20 gg. dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 57 - Concessione dei vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte del Consiglio Comunale, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi.

2. L'effettiva osservanza di detti criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.

Articolo 58 - Pubblicazione ed esecutività

1. Lo statuto, le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

4. Le determinazioni diventano esecutive il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo.

Articolo 59 - Forme particolari di pubblicazione

1. L'Amministrazione Comunale provvede alla pubblicazione dei regolamenti, delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.

SEZIONE IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 60 - Modifiche allo Statuto

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 61 - Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo regionale, lo statuto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi, inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti..

2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

